Comune di Bologna | Quartiere San Donato San Vitale

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALI IN DISPONIBILITA' DEL QUARTIERE SAN DONATO- SAN VITALE, SITI A BOLOGNA IN VIA SACCO, 14 IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI DI BOLOGNA AL FOGLIO 164, PARTICELLA 351, SUB 5 COD. INV. B373 CATEGORIA B/4 AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ISCRITTE O IN FASE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale, in esecuzione della delibera del Consiglio del Quartiere San Donato-San Vitale O.d.G. n. 11 P.G. n. 332066/2022 approvava le linee di indirizzo per l'individuazione di un progetto di pubblico interesse da svolgersi all'interno dei locali di proprietà comunale n Via Sacco, 14 (identificati al Catasto Fabbricati di Bologna al Foglio 164, Mappale 351, Subalterno 5 Cod. Inv. B373 Categoria B/4).

L'immobile, che costituisce bene indisponibile, è di categoria B/4, ha una superficie complessiva di 658,54 mq ed è così strutturato:

- un piano interrato composto da n.1 magazzino suddiviso in n.6 spazi e n.1 locale di passaggio;
- un primo piano composto da n.1 sala polivalente, n.3 aule, n.1 locale ufficio, n.1 servizio igienico.

La sua composizione complessiva è quella di cui alla planimetria allegata (Allegato 1- Planimetria).
L'immobile è soggetto all'obbligo di dotazione di Attestato di Prestazione Energetica, pertanto sarà cura dell'Amministrazione Comunale consegnarlo all'assegnatario.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

I locali saranno destinati allo svolgimento di un progetto che dovrà essere rivolto prevalentemente alla fascia giovanile prevedendo la valorizzazione delle loro potenzialità attraverso la sperimentazione di discipline artistiche.
Le attività previste dovranno essere finalizzate alla realizzazione di corsi e laboratori di musica prioritariamente rivolti a ragazzi, corsi e laboratori di danza, stage di approfondimento sullo studio di varie tipologie di danza e generi musicali per il miglioramento delle competenze tecniche rivolti a professionisti del settore, concerti musicali per offrire ai cittadini del Quartiere occasioni culturali e di intrattenimento.
Il progetto dovrà essere orientato alla realizzazione di iniziative che veda coinvolti i gruppi musicali giovanili del quartiere, alla realizzazione di attività gratuite di musica, rivolte soprattutto a bambini/adolescenti, segnalati dai servizi di Quartiere.

Art. 3 - Destinatari dell'avviso pubblico

Potranno presentare domanda di partecipazione/proposta progettuale le seguenti tipologie di soggetti:

- le associazioni iscritte nel registro comunale delle Libere Forme Associative, anche riunite, e che abbiano conferito mandato con rappresentanza ad una di esse, detta "capogruppo", con cui verrà sottoscritta la convenzione nonchè i soggetti iscritti/in fase di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con sede a Bologna come indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale del 23.12.2021 P.G. n. 507968/2021;

È ammessa la partecipazione da parte di soggetti riuniti a condizione che venga dagli stessi designato un soggetto capofila che risulti iscritto nei suddetti pubblici registri.

I soggetti ammessi al presente avviso non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla

normativa vigente per la stipulazione di contratti con Pubbliche Amministrazioni e non si devono trovare in situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o di lite pendente, salvo piani di rientro approvati dall'Amministrazione e puntualmente rispettati dal concessionario.

Art. 4 - Modalità di descrizione dei progetti/attività
Il progetto e le attività che saranno presentati per l'assegnazione dei locali in oggetto dovranno prevedere il perseguimento e la realizzazione degli obiettivi e delle finalità previsti all'art.2;

Art. 5 - Criteri di valutazione dei progetti/attività
I progetti saranno valutati, ai fini dell'assegnazione dei locali, previa verifica dei requisiti richiesti, da una apposita commissione tecnica nominata e presieduta dalla Direttore del Quartiere come previsto dall'art. 11 del vigente "Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative".
I progetti qualitativi verranno valutati e selezionati secondo i seguenti criteri:

Qualità complessiva del progetto con particolare riferimento alla promozione della musica come possibilità espressiva e come attività educativa per adolescenti e giovani e rispondenza agli indirizzi del Consiglio;	Fino a 60 punti
Presenza di partnership con realtà istituzionali e associative a livello di quartiere, cittadino, nazionale e internazionale ed esistenza di relazioni consolidate con le band musicali presenti nel territorio di quartiere;	Fino a 10 punti
Proposte di spettacoli/concerti ad ingresso gratuito rivolti alla cittadinanza e/o a costi ribassati per determinate fasce deboli	Fino a 10 punti
Progetti presentati da associazioni che possano dimostrare un radicamento nel territorio del Quartiere San Donato-San Vitale in termini di iscritti residenti e/o di attività realizzate nel territorio (a tal fine dovrà essere presentata idonea documentazione)	Fino a 10 punti
Sostenibilità del Piano Economico Gestionale per l'intero periodo di concessione	Fino a 10 punti

Il punteggio massimo attribuibile al progetto qualitativo è pari a 100 punti.

Art. 6 - Modalità di assegnazione dei locali
I progetti dovranno ottenere un **punteggio minimo di idoneità pari a 60 punti** per la valutazione della qualità del progetto stesso. I progetti che non raggiungeranno la soglia minima saranno esclusi dalla selezione.
Al termine della valutazione dei progetti presentati, sarà predisposta una graduatoria che terrà conto del punteggio attribuito al progetto. I locali saranno assegnati al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto per il progetto.

Art. 7 - Canone
Il canone annuo di concessione totale dei locali è di Euro 37.000,00/anno corrispondente al valore locativo annuo di riferimento.
Ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera d) del Regolamento comunale sui rapporti con le libere forme associative, il valore locativo da corrispondere all'Amministrazione potrà subire un abbattimento.
La percentuale di abbattimento che può arrivare al 100% è calcolata in relazione alla qualità complessiva del progetto presentato e della sua rispondenza alle linee di indirizzo e di mandato del Quartiere e al punteggio ottenuto in sede di valutazione del progetto stesso. Per punteggi superiori o uguali a 90 punti ci sarà l'abbattimento del 100%, per punteggi inferiori l'abbattimento sarà proporzionale al punteggio ottenuto.

Art. 8 - Durata dell'assegnazione dei locali e cause di cessazione anticipata.
La durata dell'assegnazione dei locali è stabilita in anni quattro rinnovabili per ulteriori quattro anni tramite atto espresso e con possibilità di proroga di sei mesi nelle more di un bando per la nuova assegnazione o per altre motivate esigenze organizzative. Alla scadenza, il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.
Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al soggetto gestore all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza dell'assegnazione, il soggetto gestore non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose (escluso quanto eventualmente dato in dotazione dal Comune), sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.
Il soggetto gestore ha la facoltà di recedere con preavviso di mesi tre da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Costituisce causa di **revoca della convenzione**, previa diffida scritta, lo svolgimento di una programmazione concreta delle attività non concordata con il Quartiere, nonché il mancato rispetto delle normative vigenti sulla destinazione d'uso dell'immobile, delle normative sulla sicurezza e delle regole di convivenza con il vicinato (ad es. immissioni rumorose, afflusso di persone, rispetto di tutte le altre prescrizioni applicabili, ecc.) nonché delle ulteriori prescrizioni e regole di comportamento sullo svolgimento delle attività di progetto, che il Quartiere si riserva di stabilire tenuto conto della peculiarità del contesto urbano, ambientale e sociale in cui è ubicato l'immobile in oggetto.

Art. 9 - Oneri a carico del soggetto gestore
Saranno a carico del soggetto gestore, oltre il canone:

a) disponibilità di giornate per il Quartiere San Donato-San Vitale degli spazi, senza alcun onere, per un max di 6 (sei) giorni all'anno per iniziative promosse direttamente dal Quartiere e/o da altri soggetti in collaborazione con lo stesso;
b) tutte le spese inerenti la stipulazione della convenzione (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dell'immobile;
c) l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nei locali concessi;
d) l'acquisizione e manutenzione di attrezzatura idonea per qualità e quantità al raggiungimento degli obiettivi previsti;
e) l'apertura, chiusura dei locali relativamente all'accesso degli utenti e del pubblico, secondo gli orari concordati con il Quartiere, nonché custodia dei locali, attrezzature e beni mobili ivi presenti;
f) la manutenzione ordinaria dei locali, compresa la pulizia degli spazi comuni presenti. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
g) tutti gli oneri fiscali e tributari (compresa la tassa sui rifiuti) connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà;
h) le spese per le utenze che potranno essere direttamente intestate, o rimborsate al Comune allorché non sia possibile l'intestazione diretta delle utenze;
i) tutte le spese per le volturazioni delle utenze che saranno direttamente intestate.

Art. 10 - Obblighi a carico del gestore
Il gestore dovrà:

- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza previo assenso del Quartiere;
- non adibire gli spazi concessi o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza;
- escludere l'utilizzo del bene per attività o interventi che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione. L'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal primo periodo del presente comma costituisce causa di decadenza dall'assegnazione";
- presentare annualmente (entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno solare) all'Ufficio Affari Istituzionali una relazione dettagliata sulle attività svolte corredata da rendicontazione redatta secondo l'Allegato 2 al

presente avviso - Rendicontazione. La relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto gestore. Il Quartiere potrà richiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, report relativi al bene concesso;

- attraverso il proprio sito internet pubblicare lo Statuto e i propri Bilanci, evidenziando in caso di utili, la loro destinazione ed inoltre dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni:
  – l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via indiretta (ad esempio l'abbattimento del canone);
  – le attività effettivamente svolte e i risultati conseguiti, in relazione a quanto previsto dalla convenzione.

L'utilizzo del logo del Comune e/o del Quartiere San Donato-San Vitale deve essere richiesto e autorizzato.
Inoltre è data la possibilità di inserire le attività svolte sul proprio profilo costituito presso il Sito Iperbole nella sezione Comunità.

Art. 11 - Oneri del Comune di Bologna

Sono a carico del Comune di Bologna gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali.
Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare: per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Art. 12 - Manutenzione dell'immobile

1. L'immobile è concesso in uso nello stato di consistenza e conservazione in cui si trova di cui il Concessionario dichiara di avere piena conoscenza, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti o che abbiano ragione legale di esistere. Il Concessionario dichiara, in particolare, di avere piena conoscenza che l'immobile non è affetto da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso stabilito.
2. La manutenzione ordinaria dell'immobile è a carico del Concessionario, a sua cura e spese. Il Concessionario si obbliga a mantenere l'immobile in buono stato di consistenza e conservazione, tenendo indenne il Concedente da ogni onere relativo ai necessari interventi. Ogni intervento dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni di interesse storico ed artistico, fermo restando l'ottenimento dei preventivi nulla-osta da parte degli Enti/Uffici competenti.
3. La manutenzione straordinaria dell'immobile è a carico del Concedente. Eventuali interventi da parte del Concessionario di manutenzione straordinaria dell'Immobile devono essere preventivamente autorizzati dal Concedente, fermo restando quanto indicato al successivo punto 6. L'eventuale rilascio dell'autorizzazione, a discrezione del Concedente, sarà subordinato alla presentazione di apposita fidejussione a garanzia degli impegni correlati ai lavori ed eventualmente anche a garanzia degli impegni correlati alla rimessa in pristino. Non saranno autorizzati interventi di manutenzione straordinaria che comportino alterazioni dei luoghi incompatibili con l'assetto architettonico, distributivo e strutturale del bene (es.: canne fumarie, creazione di vani/fori, etc).
4. In difetto di espresso accordo con il Concedente, il Concessionario non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso per i miglioramenti apportati all'Immobile o per gli interventi di manutenzione straordinaria e le addizioni eseguiti sullo stesso.
5. Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di adeguamento dell'Immobile volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, in conformità alle norme legislative, regolamentari e dei contratti collettivi del lavoro, tempo per tempo vigenti, previa espressa autorizzazione del Concedente ove necessaria in relazione alla tipologia degli interventi. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da interventi volti al mantenimento della specifica idoneità dell'Immobile all'attività esercitata.
6. Il Concessionario dichiara di essere pienamente edotto che i progetti di opere di qualunque genere, che intende eseguire all'interno dell'Immobile, soggiacciono alla normativa di cui al D.Lgs. n.42/2004 e pertanto all'ottenimento dei preventivi nulla-osta da parte degli Enti/Uffici competenti ed all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo posti in capo al Concessionario determina la facoltà del Concedente di dichiarare la decadenza della concessione con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti anche in conseguenza della decadenza della concessione.

Art. 13 - Garanzie

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione il gestore dovrà garantire il puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste mediante presentazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta tramite Istituto Bancario o con Impresa di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni per un importo minimo non inferiore a tre mensilità incluso l'eventuale abbattimento del canone oppure mediante deposito cauzionale per almeno tre mensilità. In caso di abbattimento del 100% la garanzia fidejussoria dovrà essere pari a Euro 600,00.

Per quanto riguarda la garanzia fideiussoria questa dovrà avere validità pari al periodo di durata dell'assegnazione, e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.;
c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 C.C..

La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 14 – Responsabilità/Coperture assicurative

- Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla convenzione siglata con il Comune di Bologna relativamente all'immobile in oggetto, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.

Tale copertura dovra prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 1.000.000,00
- RCO Euro 1.000.000,00

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

* conduzione dei locali, strutture, beni, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione;
* committenza di lavori e servizi in genere;
* Rc derivante dalla preparazione, somministrazione e smercio di cibi e bevande;
* organizzazione di manifestazioni culturali o altre;
* danni a cose in consegna e/o custodia;
* danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
* danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della convenzione;
* Rc personale dei dipendenti, soci, collaboratori, volontari ed ogni altro soggetto che partecipi all'attività oggetto della convenzione;
* interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
* danni da lavori di ordinaria manutenzione;
* danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
* danno biologico;
* danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
* Clausola di "Buona Fede INAIL".

- Incendio e rischi accessori:

* per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati a qualsiasi titolo dal Comune di Bologna, mediante

garanzia RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore "a nuovo" dei beni medesimi) di Euro 200.000 compresa garanzia "Ricorso Terzi" per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro,
* per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.
L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, cosi come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti ne dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate e fatto obbligo al concessionario di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.
Il Concedente e altresì esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nell'Immobile ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa.
L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Il gestore esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che il soggetto gestore stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.
Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Quartiere al momento della sottoscrizione della concessione e comunque entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 - Cause di risoluzione, decadenza
Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che al gestore nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.
Il Quartiere si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa diffida e successiva comunicazione al gestore, in caso di:
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dal gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dal gestore, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.
- Clausola risolutiva per inadempimento, che prevede la risoluzione del contratto in caso di morosità.

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto dell'assegnazione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.

Art. 16 - Controversie
Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Bologna.

Art. 17 - Modalità di presentazione delle richieste di assegnazione
Le domande relative al presente Avviso dovranno pervenire, a pena di esclusione,

entro le ore 24 del 22 agosto 2022

esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it

Si raccomanda:
- di verificarne l'avvenuta consegna;
- di verificarne l'effettiva ricezione che sarà comprovata da specifica comunicazione dell'Ufficio Affari Istituzionali Contratti, Convenzioni e suporto Giuridico. In assenza di tale riscontro si invita a contattare, tassativamente entro i termini sopra indicati, i seguenti numeri telefonici: 051 219 6875 - 6819.

Il Quartiere San Donato-San Vitale non si assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione della richiesta in assenza delle suddette verifiche da parte del proponente.

L'oggetto della mail dovrà contenere **oltre all'indicazione del mittente** la seguente dicitura:

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALI IN DISPONIBILITA' DEL QUARTIERE SAN DONATO- SAN VITALE, SITI A BOLOGNA IN VIA SACCO, 14 IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI DI BOLOGNA AL FOGLIO 164, PARTICELLA 351, SUB 5 COD. INV. B373 CATEGORIA B/4 AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ISCRITTE O IN FASE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

La mail dovrà contenere la seguente documentazione in formato pdf:

1 - modulo compilato (Allegato A) relativo alla richiesta di assegnazione dei locali siti a Bologna Via Antonio Sacco n. 14.

2 - copia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del richiedente o dei legali rappresentanti dei soggetti riuniti, datata/e e sottoscritta/e dal/i titolare/i del/i documento/i.

3 - progetto qualitativo che si intende realizzare (massimo 5 pagine), sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente o dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti, che contenga i seguenti elementi:
- Oggetto della proposta progettuale;
- Finalità e contenuti della proposta progettuale in relazione a quanto previsto dal presente avviso;
- Eventuali aspetti innovativi e sperimentali della proposta progettuale;
- Risultati e benefici attesi;
- Risorse umane coinvolte distinguendo tra: volontari/associati a titolo gratuito (specializzati e generici), dipendenti retribuiti, collaboratori retribuiti;
- Ulteriori elementi utili in relazione ai criteri di valutazione dei progetti/attività.

4 - Piano Economico complessivo della gestione per il periodo dell'affidamento redatto secondo il modello allegato al presente avviso sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente o dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti.

5 - Curriculum di tutti i soggetti/associazioni, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti;

6 - Eventuali lettere di intenti, sottoscritte, comprovanti le collaborazioni previste.

7 - Regolarità della posizione debitoria del Concessionario nei confronti del Comune di Bologna al momento della presentazione della domanda di partecipazione

SOPRALLUOGO (facoltativo)
Può essere richiesto un sopralluogo da concordarsi con gli uffici **al seguente indirizzo di posta elettronica: affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it**. Si precisa che gli arredi presenti nei locali non sono inclusi nella assegnazione.

Art. 18 - Informazioni
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente "Regolamento sui rapporti con le Libere

Forme Associative" approvato con deliberazione O.d.G. n. 187/2005 e ss.mm. e ii..
Copia del presente avviso pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:
- Albo Pretorio on-line del Comune di Bologna all'indirizzo:
http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf;
- la sede dell'Ufficio Relazioni per il Pubblico del Quartiere San Donato-San Vitale in Piazza G. Spadolini n.7;
- il sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici e alla pagina del Quartiere San Donato-San Vitale: http://www.comune.bologna.it/quartieresandonato/

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso, **entro e non oltre il *15 agosto 2022 ore 24*** è possibile rivolgersi al Quartiere San Donato-San Vitale, facendo riferimento all'Ufficio Contratti, Convenzioni e supporto Giuridico, e-mail: affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it
Si comunica che i chiarimenti saranno pubblicati **sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Concorsi e Avvisi – Altri bandi e avvisi pubblici.**
L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di pubblicare sul sito Internet del Comune di Bologna www.comune.bologna.it le informazioni e i documenti relativi ai progetti che hanno usufruito di forme di sostegno.

Art. 19 - Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/90
Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione all'avviso pubblico.
Si comunica che il responsabile del procedimento è la Direttore del Quartiere San Donato-San Vitale e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall'avviso pubblico.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità legate all'espletamento dell'Avviso Pubblico in oggetto. La normativa di riferimento è, tra l'altro, lo Statuto Comunale (art. 4) ed il Regolamento Comunale Libere Forme Associative.

7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare all'Avviso Pubblico in oggetto.

f.to digitalmente Il Direttore del Quartiere
San Donato-San Vitale
Dott.ssa Katiuscia Garifo

Allegato A modulo richiesta assegnazione
Allegato 1 Planimetria
Allegato 2 Rendicontazione
Allegato 3 Piano Economico
Allegato 4 Attestazione di avvenuto sopralluogo

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e norme correlate)